



CONFINDUSTRIA BERGAMO

LAVORO E PREVIDENZA

Circolare

n° 2016/567

23 dicembre 2016

Legge di stabilità 2017. Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Scadenze

Opportunità

Sanzioni

Allegati

[notaleggestabilit...](#)

E' istituito l'esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. L'esonero spetta, a domanda ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, **studenti** che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro. Si allega nota informativa e link alla legge n. 232/2016.

[Link L. n. 232/2016](#)

Links

Riferimenti

La legge di stabilità per il 2017, in vigore dal 1° gennaio 2017 al fine di promuovere forme di occupazione stabile, riconosce ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, per un periodo massimo di trentasei mesi (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

L'esonero spetta, a domanda ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro :

- pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107(istituti tecnici e professionali a partire dalle classi terze);
- ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (percorsi di istruzione e formazione professionale);
- ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (istituti tecnici superiori-ITS);
- ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

L'esonero si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L'esonero contributivo è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziato.